Figc, via libera per MalagÃ². Anac: â??Non câ??Ã¨ ineleggibilitÃ â?•

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â??
Non câ??Ã¨ ineleggibilitÃ per lâ??ex presidente del Coni Giovanni MalagÃ² alla presidenza della Figc. Ã? quanto afferma oggi, giovedÃ¬ 18 giugno, in sostanza lâ??Anac, nel parere richiesto dal ministro dello Sport Andrea Abodi per le norme sul â??pantouflageâ?? nelle cariche apicali del sistema sportivo. â??Con nota acquisita al prot. ANAC n. 54595 del 5 giugno 2026, il Ministro per lo sport e i giovani ha chiesto a questa AutoritÃ di fornire elementi istruttori utili ai fini della predisposizione della risposta alla interrogazione parlamentare n. 4-03036 del 19 maggio 2026, depositata dal Senatore Roberto Marti, presidente della 7Âª Commissione permanente del Senato, Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport. Oggetto dellâ??atto di sindacato ispettivo Ã¨ lâ??applicazione della disciplina del c.d. pantouflage â?? nella specie lâ??articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 â?? agli ex vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tenuto conto della candidatura alla presidenza della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) dellâ??ex Presidente del CONI, Giovanni MalagÃ²â?•, spiega lâ??Anac.

â??PiÃ¹ in particolare, nellâ??interrogazione in esame sono state evidenziate alcune criticitÃ relative alla candidabilitÃ e la conseguente eleggibilitÃ del dott. MalagÃ² alla carica apicale di Presidente federale di FIGC, in considerazione dei poteri di regolazione e di controllo esercitati dal CONI nei confronti delle Federazioni sportive nazionali. Esaminata la questione, il Consiglio dellâ??AutoritÃ ha deliberato di comunicare le seguenti considerazioniâ?•, prosegue lâ??Anac.

â??Occorre innanzitutto evidenziare che nellâ??anno 2025 Ã¨ stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime di incompatibilitÃ successiva previsto dallâ??articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 25/2025, che a sua volta rinvia alla previsione contenuta nellâ??articolo 29-bis della legge n. 262/2005. Lâ??articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025 dispone, infatti, che â??Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui allâ??articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autoritÃ indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilitÃ previsto dallâ??articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organiâ?•, continua

EI SRL - P.IVA IT16017671005

lâ??AutoritÃ anti corruzione.

â??Il Presidente del CONI Ã¨ componente di diritto sia del Consiglio (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 242/1999) che della Giunta (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 242/1999) e, in quanto tale, svolge, al pari degli altri componenti degli stessi organi collegiali, le medesime funzioni a questi attribuite. Ne consegue che anche lâ??incarico di Presidente, pur dotato di poteri autonomi e ulteriori rispetto a quelli dellâ??organo collegiale di cui fa parte, Ã¨ soggetto al medesimo regime di incompatibilitÃ successiva degli altri componentiâ?•, continua lâ??Anac.

â??CiÃ² chiarito circa lâ??incarico in provenienza, al fine di verificare la sussistenza dellâ??incompatibilitÃ successiva prevista dellâ??articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 25/2025, occorre esaminare lâ??incarico in destinazione di Presidente federale della FIGC. A tal fine, si evidenzia che la disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nellâ??articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dellâ??incarico presso lâ??organo collegiale rientri tra i â??rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego. Considerato il tenore letterale della disposizione, gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorieâ?•, prosegue la nota.

default watermark

â??Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilitÃ della disciplina delle incompatibilitÃ successive prevista dallâ??articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciÃ² rendendo non necessario lâ??esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima. Il presente parere Ã¨ reso con riferimento alle disposizioni sopra richiamate e restano fermi gli eventuali ulteriori profili di incompatibilitÃ , inconferibilitÃ , incandidabilitÃ e ineleggibilitÃ eventualmente esistenti anche sulla base della normativa sportiva applicabileâ?•, conclude lâ??autoritÃ anticorruzione guidata dal presidente Giuseppe BusÃ¬a.

â??

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Giugno 18, 2026
Autore
redazione